

04/12/2024

Cerca  
RICERCA AV

## Codice appalti: il Consiglio di Stato boccia il correttivo

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, ha segnalato il rischio, potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, che la redazione del Codice e la sua integrazione/correzione, stiano per essere operate seguendo procedure sostanzialmente diverse da quelle stabilite dalla legge delega.

di La Redazione



La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha pubblicato il parere 1463/2024 sul decreto correttivo al Codice appalti. I giudici di Palazzo Spada hanno espresso numerose osservazioni sul testo, bocciandone l'*iter*, che non rispetterebbe i principi stabiliti dalla legge delega.

La critica principale riguarda la **procedura adottata per approvare il correttivo in relazione alla legge delega**, secondo la quale il Governo avrebbe dovuto seguirne i medesimi principi e criteri direttivi. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato una **discrepanza nel processo decisionale rispetto alla fase di elaborazione del Codice originario**, che aveva coinvolto il Consiglio di Stato in sede consultiva. Una scelta che «non si sottrae a qualche profilo di criticità logico-giuridica». I giudici aggiungono che «la scansione formale dell'intervento correttivo e integrativo avrebbe verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato». Così, il parere segnala il **rischio «potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale**, in ordine al rispetto della legge di delegazione, e relativo alla circostanza che la redazione del Codice, e la sua integrazione e correzione, siano state, in concreto, operate, in parte, seguendo procedure sostanzialmente diverse».

Inoltre, il parere ha criticato le **modalità con cui i vari ministeri coinvolti hanno concordato il testo**, definendole «superficiali e non esaustive»: «tutti i concerti resi risultano espressi in forma secca e inarticolata, a guisa di mero e anodino nulla osta alla iniziativa normativa». Inadeguata anche la **relazione d'impatto** che «si risolve di fatto in un'articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell'oggetto e delle modalità di intervento, correttivo e integrativo, sulle disposizioni del Codice» anche dove sarebbe stato «necessario e chiarificatore esplicitare e, soprattutto, confermare oggettivamente, la enunciata ratio sostanziale delle modifiche e l'impatto economico e socioeconomico che effettivamente le giustificati».

I giudici, inoltre, sottolineano la **mancaza del parere della Conferenza unificata** «che integra adempimento procedimentale necessario e, per giunta, logicamente e positivamente preventivo rispetto al parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso su un testo normativo definito e non in fieri». Per questa ragione se ne auspica l'acquisizione «prima della definitiva approvazione dello schema di decreto».

Per quanto riguarda il **merito del correttivo**, il parere muove un «pressante rilievo» sull'articolo 3, che modifica l'articolo 18 del Codice, motivato, secondo il correttivo, «dalla *milestone* del Pnrr per l'accorciamento del tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto». Nello specifico, **l'abbreviazione dei tempi da 35 a 30 giorni** è stata considerata «modesta», e «l'intervento appare estraneo alla *milestone* richiamata, che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione», mentre invece l'articolo 3 si riferisce al periodo che intercorre tra l'aggiudicazione del bando e la stipula del contratto; inoltre, il combinato disposto «creerebbe un corto circuito di rilevanza costituzionale per la contrazione dei termini di eventuali ricorsi».

Infine, il parere critica anche la **revisione dei prezzi**: il correttivo introduce, secondo i giudici di Palazzo Spada, non un chiarimento, ma «una **innovazione significativa**», dal momento che «nella formulazione attualmente vigente, relativamente al *quantum*, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all'80% «della variazione stessa» mentre, per contro, nella nuova versione, l'aumento (o il decremento) si determina nella misura dell'80% della sola variazione eccedente la soglia».

## **Allegati**

[Parere del 2 dicembre 2024, n. 1463](#)